



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL BILANCIO

CONSOLIDATO 2021

Verbale n. 63 del 12.09.2022

Introduzione

L'Organo di Revisione nelle persone del dott. Mauro Golino, presidente, dott.sa Marzia Grolla e dott. Stefano Aldovisi,

PREMESSO

che con deliberazione consiliare n. 19 del 27/04/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021;

- che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 50 del 05/04/2022 ha espresso parere al rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;

VISTA

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 31/08/2022 di approvazione dello schema di bilancio consolidato 2021;

- la proposta di deliberazione consiliare e lo schema del bilancio consolidato per l'esercizio 2021 ~~comp~~ **compre**di:

- Conto Economico;
- Stato Patrimoniale;
- Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa;

PREMESSO CHE

- la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;

- il punto 6) del sopra richiamato principio contabile dispone testualmente "per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)";

- gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre tale documento in quanto esclusi definitivamente dall'obbligo come previsto dal comma 831 della Legge 145/2019;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 13/09/2017, l'ente ha approvato l'elenco, di cui al par. 3.1 del Principio contabile 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011, dei soggetti che compongono il perimetro del consolidamento (GAP) e l'elenco dei soggetti componenti il GAP (indicati anche nel D UP) compresi nel bilancio consolidato;

APPROVA

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 31/08/2022 relativa al bilancio consolidato 2021 del Comune di Darfo Boario Terme, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di Revisione
doc. firmato digitalmente

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA

la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 31/08/2022 avente ad oggetto *“Approvazione dello schema del bilancio consolidato per l'esercizio 2021”* comprensiva dei seguenti allegati:

- Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2021;
- Conto Economico Consolidato al 31/12/2021;
- Elenco degli enti e delle società inclusi nel *“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Darfo Boario Terme;*
- Elenco degli enti e delle società inclusi nell'Area di consolidamento del *“Gruppo Amministrazione Pubblica;*
- Nota integrativa;

sottoposta all'esame dell'Organo di Revisione per l'acquisizione del parere di competenza previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO

- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, con cui sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e, in particolare, l'art. 11-bis, che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

VISTE

- le seguenti disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000, relative alla formazione ed approvazione del Bilancio consolidato:

- l'art. 151, comma 8, che recita: *“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.”*.

- i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis, che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.

- il comma 4 dell'art. 147-*quater*, che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

- l'art. 239, comma 1, lettera d-bis), che recita: *“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:*

(...) d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; (...).

PRESO ATTO

– della deliberazione di Giunta Comunale citata, con la quale è stato approvato l'elenco delle società partecipate facenti parte del Gruppo, nonché il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2021;

– che, come previsto dal principio contabile 4/4 applicato al bilancio consolidato, l'Ente ha avviato il percorso di coinvolgimento delle società, aziende ed enti inclusi nell'area di consolidamento, al fine di acquisire i dati necessari per la redazione del documento contabile. Il lavoro di consolidamento svolto ha consentito l'elaborazione di un documento di sintesi del Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente che consente di evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero gruppo comunale in modo da rendere meglio conto alla collettività dell'utilizzo delle risorse pubbliche;

DATO ATTO CHE

– nell'applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell'area di consolidamento il Comune ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lettera a) del punto 3.1 del principio 4/4;

– le soglie di rilevanza dei parametri come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico del Comune sono le seguenti:

Importo Capogruppo	Quota	Soglia
--------------------	-------	--------

TOTALE ATTIVO	61.504.965,41	3%	1.845.148,96
PATRIMONIO NETTO	47.207.075,65	3%	1.416.212,27
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI	13.281.292,54	3%	398.438,78

espon
e
quant

o segue.

Criteri di formazione

Il Bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute dall'Ente e dalle società appartenenti al Gruppo ed il risultato economico dell'esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Esso è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi degli artt. 2423 e segg. del Codice Civile così come modificate dal D. Lgs. 18/08/2015 n. 139 e integrate dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, da quelli dell'International Accounting Standard Board (IASB). Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico adottati sono quelli previsti dall'allegato 11 del Decreto. Inoltre:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza.

Criteri di valutazione

I principali criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

B) I – Immobilizzazioni Immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 2) dell'art. 2426 del codice civile. I fondi di ammortamento accolgono i valori determinati sulla base dei piani di ammortamento stabiliti.

B) II – Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto di ammortamenti.

Le manutenzioni e le riparazioni ordinarie sono state imputate ai costi di esercizio, mentre quelle straordinarie, e più in generale ogni spesa incrementativa che prolunga la vita dei cespiti, sono state capitalizzate ai rispettivi cespiti di riferimento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, utilizzando le seguenti aliquote:

- Beni demaniali (strade, ecc.) *aliquota 2,00%*
- Fabbricati strumentali *aliquota 3,00%*
- Attrezzatura varia *aliquota 15,00%*
- Mobili e arredamento *aliquota 12,00%*
- Macchine ufficio elettroniche *aliquota 20,00%*
- Automezzi *aliquota 20,00%*

I terreni non sono stati ammortizzati in quanto l'art. 2426 Codice civile, comma 1, n. 2, stabilisce che solo *“il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*.

Il precetto codicistico vale quindi a escludere dall'ammortamento i terreni, stanti le particolari modalità di utilizzo, non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell'uso, riduzioni che risultano infatti compensate dalle "manutenzioni conservative" di cui sono oggetto, da addebitarsi a conto economico.

Per le società e gli enti consolidati, diversi dalla capogruppo, sono stati mantenuti i coefficienti di ammortamento utilizzati nei rispettivi bilanci, stante la diversità delle attività esercitate.

B) III – Immobilizzazioni Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie in società escluse dall'area di consolidamento sono valutate con il metodo del costo determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.

C) Attivo circolante

C) I – Rimanenze

Le rimanenze di materiali di produzione sono valutate al minore tra il costo d'acquisto o di produzione, ed il valore di presumibile realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

C) II – Crediti

Sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo ovvero secondo il criterio del costoammortizzato.

Per effetto del consolidamento, sono stati elisi i valori di credito/debito infragruppo.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo nominale.

D – E) Ratei e Risconti Attivi e Passivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

B) Fondi per Rischi e Oneri

I "Fondi per rischi e oneri" accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

C) Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale ovvero secondo il criterio del costo ammortizzato. Anche in questo caso, per effetto del consolidamento, sono state elise le poste di credito/debito infragruppo. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto degli sconti e degli abbuoni.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti nell'apposita voce "Debiti tributari", in compensazione agli acconti versati e alle ritenute subite; qualora risulti un saldo netto a credito, sono esposte nella voce "Crediti tributari".

Elenco delle società, aziende ed enti che compongono il GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica

L'elenco delle società, aziende ed Enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, inseriti nell'elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.n.118/2011) è riportato integralmente nella nota integrativa al Bilancio consolidato 2021, alla quale si rimanda per la consultazione delle quote e del relativo valore nominale.

Allo stesso modo la Nota integrativa riporta nel dettaglio le ragioni dell'inclusione o dell'esclusione nel bilancio consolidato e i metodi di consolidamento applicati.

Rispetto all'esercizio precedente non ci sono variazioni sia nel "*Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Darfo Boario Terme*" sia nel perimetro di consolidamento, fatta salva la riclassificazione del patrimonio netto non per volontà dell'ente capofila ma in seguito al diverso modello predisposto dal Ministero del Tesoro per l'anno 2021. Sostanzialmente è stato tolto dalle riserve il risultato degli esercizi precedenti, assunto a singola voce specifica, e sono state inserite le "Riserve negative per beni indisponibili", non movimentate nel gruppo.

Inoltre, il totale del patrimonio netto è stato suddiviso tra patrimonio netto del gruppo e patrimonio di pertinenza di terzi.

Criteri di consolidamento

I principi di consolidamento più significativi adottati, in conformità all'art. 31 del D. Lgs. 127/91, hanno comportato le seguenti operazioni:

1. Consolidamento integrale: somma algebrica "linea per linea" delle varie voci dell'Attivo, del Passivo e dei componenti del Conto Economico (100%): si precisa che nel caso la controllata approvi il bilancio in data diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato (31 dicembre) in base alle disposizioni del principio contabile OIC 17, è stato predisposto un bilancio annuale intermedio alla data del 31 dicembre;
 2. Consolidamento con il metodo proporzionale: somma algebrica delle varie voci dell'Attivo, del Passivo e del Conto Economico dei bilanci dell'Azienda per un valore corrispondente alla percentuale detenuta dalla capogruppo.
 3. Le transazioni patrimoniali ed economiche intercorse tra le società consolidate ed eventuali significativi utili infragruppo non realizzati con terzi sono stati eliminati (al 100% in caso di consolidamento col metodo integrale, su base percentuale in caso di metodo proporzionale). Sono stati parimenti eliminati i saldi a credito e a debito tra le società consolidate.
 4. Il valore contabile delle partecipazioni consolidate è stato eliminato contro le relative voci di patrimonio netto, al netto del risultato d'esercizio di competenza, a fronte dell'assunzione delle attività e passività delle partecipate secondo il metodo dell'integrazione integrale. Tutte le partecipazioni hanno un valore contabile, corrispondente alla frazione di patrimonio netto, superiore al valore di carico della partecipazione, per cui non è stato necessario attribuire valori alle singole poste dell'attivo della società partecipate. L'eccedenza, invece, di Patrimonio netto di spettanza rispetto al costo della partecipazione è stato imputato integralmente alla Riserva di consolidamento, in quanto non si rende necessario costituire ulteriori fondi a copertura di eventuali perdite future.
 5. La quota di Patrimonio netto e di Risultato di esercizio di competenze di soci terzi è stata esposta separatamente nelle voci "Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi" nello Stato Patrimoniale e "Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi" nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale. Non vi sono perdite complessive di pertinenza di terzi eccedenti la relativa quota di pertinenza del capitale della partecipata, da imputare a carico dei soci di maggioranza.
- Sono stati distribuiti dividendi nell'esercizio da parte di Consorzio Servizi Valle Camonica per 35.784,00 euro e Valle Camonica Servizi per 7.461,93 euro.

Quanto sopra precisato,

DATO ATTO

- della rappresentazione in Nota integrativa dello Stato patrimoniale e del conto economico consolidato al 31.12.2021 secondo le classificazioni previste dalle norme vigenti;

VERIFICATO

che al Bilancio consolidato è allegata una Relazione sulla gestione, comprensiva della Nota integrativa ed accertato che nella stessa sono indicati:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento.

PRESO ATTO

che il Responsabile del settore finanziario e Tributi ha attestato, per quanto di competenza, la regolarità tecnica e la regolarità contabile della deliberazione sopra citata, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso e verificato,

L'ORGANO DI REVISIONE

dà espressamente atto che:

- per la predisposizione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2021 del Comune di Darfo Boario Terme sono stati adottati gli schemi contabili contenuti nel D. Lgs. n. 118/2011;
- con riferimento alla determinazione del "*Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Darfo Boario Terme*" e dell'area di consolidamento, l'Ente ha correttamente determinato l'area di consolidamento;
- la Nota integrativa contiene le informazioni richieste dalle norme vigenti e risulta essere congruente con il Bilancio consolidato;
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D. Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
- il bilancio consolidato 2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziario del Comune di Darfo Boario Terme, essendo precisate – tra l'altro - la composizione e variazioni nei risultati del Gruppo, la ripartizione dei crediti e dei debiti tra le componenti del Gruppo, nonché l'aumento significativo dei contributi per gli investimenti per un importo di 2.863.405,15 euro dell'ente capofila. Questa voce è dovuta alle risorse destinate al Comune per la ripresa

economica in seguito al COVID-19, ai maggiori trasferimenti in conto capitale nonché alle proprie maggiori entrate. Questo aumento si esplicita anche nei conti d'ordine, alla voce "Impegni su esercizi futuri", che ricomprende gli stanziamenti mandati a Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) sulle opere pubbliche;

ESP R I M E

pertanto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis) del D. Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, relativamente alla sopra citata proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato 2021 del Comune di Darfo Boario Terme e relativa documentazione allegata.

L'Organo di revisione raccomanda il rispetto del termine previsto dall'approvazione del bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando che i contenuti in formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in sede di deliberazione consiliare.

Darfo Boario Terme, 12.09.2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(firmato digitalmente)

dott. Mauro Golino

dott.ssa Marzia Grolla

dott. Stefano Aldovisi